Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE, E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IX - *Politiche Europee ed Internazionali, Cooperazione Amministrativa Europea e Riconoscimento Titoli Professionali*

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania", come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)";

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO in particolare, l'art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06 47055486– fax + fax +39 06 47055338
e-mail roberto.tato@mise.gov.it
stefania.sindici@mise.gov.it
dgmccnt.div09@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it

VISTA la domanda del sig. RABHI JAHBI cittadino tunisino, per il riconoscimento del titolo denominato "CERTIFICATO DI CONFERMA DI CAPACITA' PROFESSIONALE" N. 11 0924 16", rilasciato il 05 settembre 2016 dal Ministero della Formazione Professionale e dell'impiego, per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, e s.m.i.,

CONSIDERATO che nel nominato "Certificato di conferma di capacità professionale" si dichiara che il richiedente è idoneo a praticare l'attività professionale di parrucchiere a seguito di una prova professionale;

CONSIDERATO che non sono state documentate le nominate prove di esame;

CONSIDERATO che il richiedente è in possesso altresì di un DIPLOMA professionale rilasciato dall'ente di formazione NOURCHAINE a seguito del superamento di esami sostenuti nella sessione di novembre 2010 per la professione di parrucchiere uomo;

CONSIDERATO che l'interessato documenta il percorso formativo per il conseguimento del citato Diploma con certificati rilasciati dall'ente di formazione in cui si rileva la presenza settimanale di 30 ore e la durata complessiva degli insegnamenti di 1090 ore di cui per il corso pratico n. 800 ore (n. 22 ore a settimana) e per il corso teorico n. 290 ore (n. 8 ore a settimana);

CONSIDERATO che nelle DICHIARAZIONI DI VALORE rilasciate negli anni 2017, 2019, e 2020 dall'Ambasciata d'Italia a TUNISI, Cancelleria Consolare, vengono confermati i citati certificati professionali, abilitanti all'esercizio della professione in Tunisia;

CONSIDERATO il DECRETO del Ministro del Commercio e dell'Artigianato del 27 aprile 2009 della Repubblica di Tunisia, ecante "Approvazione dei documenti relativi all'organizzazione dell'esercizio dell'attività di acconciatura", pubblicato nell'edizione del 5 maggio 2009 n. 36 del "Journal officiel de la Repubblique Tunisienne", con allegato il "Capitolato d'oneri relativo all'organizzazione dell'esercizio dell'attività d'acconciatura" in cui sono rilevabili all'art. 5 i requisiti di accesso all'esercizio della professione;

CONSIDERATO che il richiedente dimostra esperienza lavorativa svolta come imprenditore nella professione di barbiere dal 01 marzo 2000 al 14 dicembre 2002, pertanto non valutabile essendo cessata da oltre dieci anni dalla data dell'istanza di riconoscimento;

VISTO che la Conferenza di Servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 13 gennaio 2021, con il parere conforme dell'Associazione di categoria CNA Benessere e Sanità, e Confartigianato, considerate le premesse, ha ritenuto ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, il "Diploma nella specialità parrucchiere uomo", conseguito nell'anno 2010 e il "Certificato di Conferma di Capacità Professionale" N. 11 0924 16, del 05 settembre 2016, per idoneità all'attività professionale di parrucchiere, ottenuto a seguito di una prova professionale, idonei a consentire in Italia l'esercizio

della professione di acconciatore di cui alla legge 18 agosto 2005 n.174, subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9/11/2007, n. 206, necessaria in quanto la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda "materie sostanzialmente diverse" cioè materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante (d.lgs. n. 206/2007 art. 22, co. 5). In particolare il richiedente ha conseguito una formazione riferita unicamente alla clientela maschile e le prove di esame riferite al Certificato di Conferma di Capacità Professionale" N. 11 0924 16 non sono state documentate.

VISTO che la legge n. 174/2005, che regolamenta la professione di acconciatore in Italia comprende professionalità riferite sia alla clientela maschile che femminile, che sono inscindibili;

VISTO che il richiedente documenta esperienza lavorativa imprenditoriale nella professione di barbiere cessata da oltre i dieci anni pertanto non valutabile;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot.. n. 0012759 del 15 gennaio 2021 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era accoglibile subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa;

VERIFICATO che il richiedente non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta tramite bonifico bancario effettuato tramite BANCO BPM in data 07 gennaio 2020 a favore del Bilancio dello Stato Capo VIII, capitolo 1205, art 1- IBAN: IT07 Y010 0003 2453 4800 8120 501;

DECRETA

Art. 1

1. Al sig. **RABHI JAHBI**, cittadino tunisino, nato a Tunisi il 17 novembre 1974, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, sono riconosciuti i certificati professionali di cui in premessa quale titoli validi per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, e s.m.i., subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale. I contenuti della misura e le relative modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione di cui il comma 2.
   Roma, 28 febbraio 2021

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Loredana Gulino)

ALLEGATO A

La prova attitudinale consiste in una prova teorico-pratica e in un colloquio ed è mirata a verificare il possesso da parte del candidato di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della prova attitudinale sono a carico della interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

PROVA PRATICO-ATTITUDINALE:

1. **TAGLIO MODA FEMMINILE**: detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.) Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.
2. **TECNICHE DI ACCONCIATURA**: messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco, ecc). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.) Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
3. **TRATTAMENTO CHIMICO-COSMETOLOGICO**: detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contropermanente. Realizzazione di riflessature, tinture, meches, colpi di sole.

***COLLOQUIO*:**

la prova orale verterà sulle materie oggetto della prova pratica – attitudinale, nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:

- Organizzazione e mantenimento dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e ambientale; identificazione di situazioni di rischio potenziale.

La prova attitudinale è organizzata dalla Regione VENETO presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla Regione VENETO. La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo (o più breve termine individuato in accordo con l'interessato, se a quest'ultima più favorevole). Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munita di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato. La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento e ne dà comunicazione a questo Ministero. Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.